

ASA S.R.L.

ASI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.

(s. r. l. con socio unico)

* * *

Società in house del

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

2026 - 2028

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Ing. Salvatore Demontis

INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
2. QUADRO NORMATIVO	pag. 4
3. OBIETTIVI STRATEGICI	pag. 5
4. RUOLO DEL RPCT	pag. 5
5. PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO	pag. 7
6. SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO	pag. 7
7. DISAMINA DEL CONTESTO	pag. 9
8. SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO E MAPPATURA PROCESSI	pag. 11
9. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	pag. 15
10. MONITORAGGIO SULL' ATTUAZIONE E L' IDONEITA' DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	pag. 26
11. SEZIONE TRASPARENZA	pag. 27
12. ACCESSO CIVICO E REGISTRO DEGLI ACCESSI	pag. 28
13. ENTRATA IN VIGORE	pag. 30

Allegati

n.1- Mappatura dei processi

n.2- Misure generali di prevenzione della corruzione

n.3- Obblighi di pubblicazione

1. Premessa

ASA Srl - Società in house - a intero capitale pubblico di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ha il compito di provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture industriali che costituiscono il Sistema - Impiantistico Ambientale di proprietà del Consorzio, formato da:

- Impianto di Depurazione e trattamento di liquidi conferiti con autobotti ubicato nell'agglomerato industriale di Porto Torres;
- Impianto di Depurazione Consortile delle acque reflue industriali prodotte presso l'agglomerato industriale di S. Marco in Comune di Alghero;
- Impianto di essiccamento fanghi idratati situato presso l'Impianto di Depurazione Consortile di Porto Torres;
- Impianto di Discarica controllata Consortile situata nel Comune di Porto Torres, località "Barrabò".

Questi impianti sono in grado di erogare i seguenti settori di Servizio:

- a) Gestione e manutenzione del Depuratore Consortile di La Marinella;
- b) Gestione e manutenzione del Depuratore Consortile di San Marco;
- c) Gestione e manutenzione della Discarica controllata Consortile di Barrabò;
- d) Gestione e manutenzione dell'Essiccatore Consortile di La Marinella;
- e) Gestione del settore trattamento rifiuti liquidi presso il Depuratore Consortile di La Marinella;
- f) Gestione del settore controllo conferimento dei reflui in fognatura delle aree Consortili;
- g) Gestione del settore analitico generale delle acque reflue e rifiuti afferenti al Servizio Ambiente;
- h) Assistenza tecnica alle attività di caratterizzazione delle aree di proprietà del Consorzio in Porto Torres.

La Società ASA S.r.l., oltre alla gestione degli Impianti, provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli Impianti medesimi al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, a tal fine provvede ai relativi adempimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti di servizi, forniture e appalti.

Per assicurare lo svolgimento dei servizi affidati, la Società ASA S.r.l. dispone di n. 31 dipendenti a tempo indeterminato e 3 con contratto di somministrazione di lavoro operanti presso gli Impianti

Ambientali sopradescritti e gli uffici della sede consortile di Sassari. La dotazione organica dell'ASA S.r.l. è sottoposta alla dirigenza del Direttore Generale del Consorzio Industriale.

ASA srl, in quanto società in house, rientra a pieno titolo tra le società in controllo pubblico cui si applicano le norme in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/12.

Nella determinazione ANAC n. 1134/17 a pag. 22 è stabilita la possibilità per le società controllate di scegliere tra:

- l'adozione di "misure integrative di prevenzione della corruzione" del MOG 231, ma in tal caso il MOG 231 deve preesistere in tutte le sue parti come documento definitivo, per poter creare un effettivo coordinamento tra i due documenti (MOG e PTPCT);
- o in alternativa, l'adozione di un documento a sé stante, in considerazione della natura non obbligatoria che il MOG 231 ha rispetto al PTPCT, la cui adozione, da parte degli enti destinatari della normativa è, al contrario obbligatoria.

La scelta fatta dalla società ASA S.r.l. è quella di adottare un documento a sé stante, ma coordinato con il Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/'01 adottato dalla società, recante la strategia di prevenzione della corruzione messa in atto dalla società, soprattutto in considerazione delle molteplici novità che hanno interessato la disciplina dell'anticorruzione e quella dei suoi decreti attuativi.

2. QUADRO NORMATIVO

La normativa di riferimento a cui si uniforma il presente Piano e gli atti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a cui si ispira sono di seguito richiamati:

- L. 6 novembre 2012 n. 190
- D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
- D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39
- DPR n. 62/13 modificato dal DPR 13 giugno 2023 n. 81
- PNA 2016 approvato con Delibera ANAC il 3 agosto 2016 n. 831
- PNA 2019 approvato con Delibera ANAC il 13 novembre 2019 n. 1064
- PNA 2022- 2024 approvato con Delibera ANAC il 17 gennaio 2023 n.7
- Aggiornamento 2024 al PNA 2022 approvato con Delibera ANAC n. 31 del 30 gennaio 2025
- PNA 2025 approvato con Delibera ANAC n. 19 il 28 gennaio 2026

3. OBIETTIVI STRATEGICI

In ottemperanza all'art. 1 comma 8 della L.190/2012, nella parte in cui prevede che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*, è stato richiesto al CDA dall' RPCT, ing. Salvatore Demontis, in data _____ di voler formulare obiettivi strategici per l'anno 2026.

Il CDA, nella seduta del _____, ha fissato i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ovvero:

Gli stessi vengono declinati quale contenuto necessario del presente Piano al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 19 del DL 90/2014 e Delibera Anac n. 1310/2016.

a) Obiettivo strategico anticorruzione:

b) Obiettivo strategico trasparenza:

E' fatto obbligo, pertanto, all' organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l' attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un' attività di impulso sull' RPCT .

4. RUOLO RPCT

All' interno di ASA srl ruolo di RPCT è svolto dal Direttore Generale del Consorzio Industriale di Sassari.

I compiti dell' RPCT sono tutti declinati nella Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 , confermati nell' allegato 3) al PNA 2022 – 2024.

Di seguito si fornisce un quadro d'insieme delle attività svolte dal RPCT e dei poteri ad esse connessi, con particolare riferimento:

- alla vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza;
- ai compiti ai sensi della disciplina sul whistleblowing;
- alle attribuzioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
- ai compiti e poteri in materia di Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).
- **In materia di vigilanza sull' attuazione delle misure di prevenzione della corruzione:**

- spetta al RPCT presentare all'organo di indirizzo, per la necessaria approvazione, una proposta di PTPCT;

- vigila sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel PTPCT;

- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

- indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

- L' RPCT è destinatario delle istanze di accesso civico "semplice" finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti normativamente. Con riferimento all'accesso civico generalizzato, il RPCT riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta. La decisione deve intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

NB: I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT.

- **In materia di whistleblowing**

-L' RPCT svolge un ruolo di primo piano anche nella gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing . Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute. L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

- **In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi**

-L' RPCT ha compiti di vigilanza anche sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

- Il RPCT ha proprie capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive. A tali compiti si aggiungono quelli di segnalazione di violazione ad ANAC. In particolare, nell'ipotesi in cui l'Autorità, d'ufficio o a seguito di segnalazione, abbia attivato un procedimento di vigilanza e abbia accertato l'inconferibilità dell'incarico , l' RPCT, nell'esercizio delle prerogative ad esso attribuite , non avvia un distinto e autonomo procedimento in ordine all'ipotesi di inconferibilità e incompatibilità come accertata da ANAC, ma è tenuto a:

- ❖ comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità accertata da ANAC e la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto; | adottare i provvedimenti conseguenti;
- ❖ contestare la causa di inconferibilità ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico e avviare il procedimento nei loro confronti volto all'applicazione della sanzione inibitoria tenendo presente che i medesimi componenti sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati;
- ❖ nel caso in cui la dichiarazione resa dall'interessato sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità risulti mendace, avviare, con il supporto

dell'amministrazione, il procedimento ai fini dell'applicazione della sanzione.

- **In materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)**

- L'RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT. Verifica l'aggiornamento dei dati in AUSA.

5. PROCESSO DI REDAZIONE PIANO

Il PTPCT di ASA Srl mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi e situazione di cattiva amministrazione astrattamente configurabili, promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità, stabiliti dall'ordinamento vigente.

Per l'aggiornamento del Piano è stata seguita, una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'amministrazione dal _____ al _____ 2026.

All'uopo è stato pubblicato *un avviso di consultazione pubblica* con il quale è data informazione della necessità da parte dell'Amministrazione di provvedere ad aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione – nel triennio 2026 / 2028 – e *un modulo osservazioni* per consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.

La bozza di piano, insieme all'avviso e al modulo osservazioni è stato poi pubblicato nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni.

Quelle che perverranno, anche dopo la pubblicazione all'albo, verranno inserite in apposita sezione del P.T.P.C. e serviranno per gli aggiornamenti al Piano in prosieguo.

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del presente documento recante la strategia di lotta alla corruzione messa in atto dalla società.

6. SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO

Unitamente all'RPCT, sono deputati all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione i seguenti soggetti istituzionali ovvero:

Il CDA- è l'organo di indirizzo politico che designa l'RPCT, fissa gli obiettivi strategici, riceve relazioni dal RPCT sull'andamento dell'attuazione della disciplina anticorruzione, vigila sull'attuazione in generale della normativa all'interno della Società.

Sono componenti del CDA:

Presidente: Luciano Mura

Consigliere: Monica Sanna

Consigliere: Walter Pianezza

L' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Con determinazione dirigenziale n. 15 del 28 aprile 2026 è stato nominato componente monocratico del Nucleo di Valutazione di ASA S.r.l **il dott. Jacopo Deidda Gagliardo, il quale avrà cura di**

- Verificare che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico- gestionale e che nella valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all' anticorruzione e alla trasparenza, (art 43 e 44, d.lgs. n. 33/13).
- Esprimere parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall' Ente (art 54 c. 5, d.lgs. n. 165/2001)
- Comunicare all' ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Attestare annualmente tramite delibera dell'Autorità il rispetto degli obblighi di pubblicazione

L' ORGANO DI CONTROLLO è il sindaco unico dott. Alessandro Mura

I DIPENDENTI: svolgono una doppia funzione quale quella di attori, attraverso la partecipazione al processo di approvazione del piano, di attività informativa al RPCT, di proposizione di nuove misure del Piano e quella di convenuti, attraverso l'attuazione del Piano, il rispetto delle misure anticorruzione, la trasmissione dei dati ed informazioni al RPCT.

- Sono infatti tenuti a:

- Osservare le misure previste nel presente Piano
- segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ex d.lgs. n. 24/23
- segnalare casi personali di conflitto di interessi (ex art 6 bis l. n. 241/'90, art 6/7 del DPR n. 62/13)

I dipendenti incorrono in responsabilità disciplinare legata alla violazione delle misure di prevenzione e al mancato rispetto del Codice di comportamento.

- **Tutti i soggetti esterni** che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi della società, (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) sono tenuti a:

- osservare le misure contenute nel presente Piano
- Osservano le regole di condotta descritte nel codice di comportamento della

società

- segnalare eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione della normativa, in base a quanto previsto dal Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017, compilando il modello ad esso allegato.

IMPRESE ED OPERATORI ECONOMICI che svolgono una prestazione nei confronti di ASA e sono registrati nell'albo dei fornitori, sono tenuti al rispetto del PTPCT e delle misure di prevenzione della corruzione, comprese le regole di condotta, in virtù della clausola estensiva contenuta nell' art 3 c. 2 del DPR n. 62/13.

- Essi sono tenuti a:

- osservare le misure contenute nel presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- segnalare eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione della normativa, ai Regolamenti ANAC n.328/329 330 del 29 marzo 2017, compilando il modello ad esso allegato.
- Segnalare illeciti ex d.lgs. n. 24/23

7. DISAMINA DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del **contesto esterno ed interno**

A) CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha una duplice finalità: quella di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale opera l'ente possono favorire o meno il verificarsi di eventi di natura corruttiva e, al tempo stesso, in alcune occasioni, condizionare la valutazione del rischio corruttivo, l'idoneità delle misure e il loro monitoraggio. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

Come ribadito nell' Allegato 1 al PNA 2019, da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività: *l'acquisizione dei dati rilevanti e l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo*. Si tratta, sostanzialmente, di un'attività volta alla acquisizione di dati e informazioni di natura "oggettiva" relativi al contesto culturale, economico, sociale, reperibili attraverso la consultazione di banche dati

(ISTAT, Ministero di giustizia, Corte dei Conti, Corte di Cassazione etc..) e quindi da fonti esterne

all' ente.

La società ASA opera nel comune sardo di Sassari.

Nella relazione annuale 2024 della Direzione Investigativa antimafia, a pag. 60 risulta evidente che “ *nell'isola non si registra la presenza di associazioni di tipo mafioso a carattere autoctono tuttavia nelle attività di contrasto, eseguite nel corso degli anni, sono state riscontrate proiezioni delle mafie tradizionali che hanno posto in essere investimenti immobiliari proventi di attività illecite. La principale attività illecita si conferma essere quella legata al settore degli stupefacenti, con particolare riguardo nella Regione alla coltivazione, con tecniche sofisticate, di vaste piantagioni di cannabis¹⁰⁷¹ e non si può escludere che parte della produzione potesse essere destinata anche fuori Regione. Inoltre, sono emersi contatti di soggetti criminali isolani con le tradizionali organizzazioni mafiose del Sud Italia nel settore del traffico degli stupefacenti, in particolare, risultanze investigative confermano contatti tra i gruppi criminali locali e le organizzazioni mafiose della penisola finalizzati all'introduzione nel territorio isolano di cocaina. Inoltre, appare costante l'attività di corrieri nigeriani dediti prevalentemente al trasporto, su voli di linea, di droga in ovuli o occultata nei bagagli personali. Un altro fenomeno che ha destato allarme sociale è quello degli assalti ai portavalori in quanto spesso commessi con modalità particolarmente crudele e a volte anche con armi da guerra. Nel periodo di riferimento sono stati registrati, infine, alcuni episodi intimidatori nei confronti di imprenditori e pubblici amministratori locali, prevalentemente posti in essere mediante l'incendio di autovetture o anche di mezzi strumentali all'attività d'impresa, compresi i capannoni industriali..”*. Per la consultazione integrale, la relazione è disponibile al seguente link: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/2025/relazione-sullattivita-svolta-e-risultati-conseguiti-nel-2024/>

B) CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno, invece, riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla diione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza

Il contesto interno della società si caratterizza per la presenza in dotazione organica di:

- 1 Direttore Generale
- 1 Quadro
- 31 dipendenti a tempo indeterminato e 3 somministrati

Per agevolare la comprensione della dimensione interna, di seguito si riporta la macrostruttura della società:

NOME	RESPONSABILI	TELEFONO	E-MAIL	INDIRIZZO
Direttore Generale	Ing. Salvatore Demontis	079/219001	direttore@cipss.it	Via Michele Coppino, 18 - Sassari
Servizio Ragioneria e Personale	Dott.ssa Daniela Angius	079/4129139	d.angius@asass.it	Via Michele Coppino, 18 - Sassari
Settore Ambiente	Ing. Graziano Mura	079/4129122	g.mura@cipss.it	Via Michele Coppino, 18 - Sassari
Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Andrea Santoni	079/4129151	rspp@cipss.it	Via Michele Coppino, 18 - Sassari
Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Andrea Santoni	079/4129151	a.santoni@asass.it	Via Michele Coppino, 18 - Sassari
Ufficio Sistemi informativi ed informatici	Sig. Giuseppe Frigau	079/4129127	g.frigau@cipss.it	Via Michele Coppino, 18 - Sassari
Depuratore Consortile – Porto Torres	P.I. Sig. Mauro Barmina	079/509295	m.barmina@cipss.it	Porto Torres – Z.I.LA Marinella
Depuratore Consortile Alghero – San Marco		079/3762685		Alghero Z.I. San Marco
Discarica Consortile – Porto Torres		079/516076		Porto Torres – Località Barrabò

8. SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO E MAPPATURA PROCESSI

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del PTPC è frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla: individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dell'ente e genera delle conseguenze di diversa natura; identificazione del grado di esposizione di un ente al rischio corruttivo.

Risulta, allora, indispensabile, l'utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in maniera corretta il grado di esposizione dell'amministrazione al rischio

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano seguirà le indicazioni metodologiche e i suggerimenti presenti nell' Allegato 1 al PNA 2019 e del nuovo PNA approvato con Delibera ANAC n. 19 il 28 gennaio 2026.

Per tali motivi, la società ha provveduto a rifare la mappatura dei processi, scegliendo come oggetto di analisi, ai fini della valutazione del rischio, il processo analizzato nel suo complesso, provvedendo ad utilizzare solo alcuni degli indicatori considerati nel precitato allegato e di seguito riportati, al fine

di ottenere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di ciascun processo e individuare le misure di prevenzione da applicare.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

- a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio

Per *mappatura dei processi* si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A.

In base all' allegato 1 al PNA 2019, tale attività consiste appunto nella individuazione dei processi e soprattutto nello stabilire l'unità di analisi (il processo) . Dopo aver identificato i processi, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Il Tutto è destinato a confluire in una rappresentazione grafica che rispetto al passato si caratterizza per un approccio qualitativo basato su criteri, oggi definiti "indicatori" che consentono di pervenire ad una valutazione complessiva e ad un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di un processo .

L'art. 1 co. 16 della L. 190/2012 individua le aree che devono essere obbligatoriamente essere mappate in modo da avere un quadro sui processi/ procedimenti attivi.

Per tali motivi, l'ASA **entro fine dicembre 2026** provvederà a predisporre la mappatura dei processi attivi nella società.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: *l'identificazione, l'analisi e la ponderazione*

L'identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. L'identificazione degli eventi rischiosi porta alla creazione del c.d. **registro dei rischi** collegati all' oggetto di analisi scelto dalla società che è il processo nel suo complesso.

L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti

fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

L'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività, nel caso della società, la scelta è ricaduta sul processo considerato nel suo complesso.

Scelta dell'approccio valutativo

Come precisato nell'allegato 1 al PNA 2019, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), l'ANAC suggerisce di utilizzare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Individuazione dei criteri di valutazione

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel presente allegato metodologico, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Di seguito si riportano alcuni indicatori scelti per iniziare a predisporre una mappatura dei processi graduale al fine di arrivare nel 2028 al completamento della stessa e quindi alla descrizione dei processi attivi nella società. Per tali motivi la griglia allegata al presente PTPCT 2026- 2028 è da ritenersi parziale.

- a) Discrezionalità : il processo è discrezionale?
- b) rilevanza esterna : il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?
- c) Impatto organizzativo : il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?
- d) Grado di accentrimento del processo decisionale in capo alla persona apicale
- e) La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati

NB:

Sarà, poi, necessario attribuire a ciascun indicatore un valore compreso tra “nullo, basso, medio, alto” e la misurazione del valore attribuito a ciascun criterio consentirà di svelare il livello di esposizione a rischio del processo mappato.

Una volta dato il giudizio sintetico motivazionale sul livello di esposizione a rischio dei processi, per ciascuno di essi vanno indicate le misure che si intendono attuare.

La ponderazione del rischio

Tale fase ha l'obiettivo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi,

IL Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- “*misure comuni e obbligatorie*” o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- “*misure ulteriori*” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

9. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche dianzi riportate.

Di seguito sono riportate le misure di prevenzione della corruzione c.d. generali che saranno attuate dalla società:

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Codici di comportamento	M01
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M02
Inconferibilità - incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	M03
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	M04
<i>Whistleblowing</i>	M05
Patto di integrità	M06
RASA	M07

Misura Generale (M01) – Codice di comportamento

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, è stato emanato il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tale regolamento definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Esso rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli degli atti laddove previsti).

In attuazione di quanto previsto dal decreto legge cosiddetto ‘PNRR2’ (d.l. n. 36/2022) è stato dato il via al “Regolamento recante le modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. Il 1° dicembre 2022 in Consiglio dei ministri è stato approvato lo schema di Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e sono stati integrati gli elementi costitutivi della Milestone M1C1-56, **del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** di riforma della Pubblica Amministrazione. Dopo le interlocuzioni istituzionali con il Consiglio di Stato, espresse con i pareri n. 93 del 19 gennaio 2023 e n. 584 del 14 aprile 2023, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante : “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, entrato in vigore il 14 luglio 2023 di modifica e non di abrogazione del vecchio codice generale.**

Solo all’esito dell’approvazione del nuovo Codice di comportamento sarà possibile stilare una propria “mappatura” interna dei doveri di comportamento connessa alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive, organizzative, di PTPCT. Questa mappatura terrà conto a consuntivo degli esiti delle eventuali azioni disciplinari elevate nel tempo – riferimento degli ultimi 5 anni- al fine di comprendere se siano la conseguenza di comportamenti estemporanei dei dipendenti o nascondano patologie proprie di reati corruttivi.

Azione da intraprendere nel triennio

Anno 2026: adozione di un codice di comportamento agganciato alle novità normative introdotte dal DPR n. 81/23

Anno 2027: adozione di direttiva ad hoc

Anno 2028: attivazione di percorsi formativi su etica pubblica e comportamento etico

Misura Generale (M02) – Conflitto di interessi

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione del conflitto di interessi.

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Esso è stato affrontato dalla l. 190/2012, con riguardo sia al personale interno dell'amministrazione/ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono a diversi profili quali:

- a) l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi
- b) l'adozione dei codici di comportamento;
- c) l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 .
- d) le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
- e) il divieto di pantouflage c.d. "Divieti post-employment";

a) In merito ***all'astensione del dipendente*** in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l'art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse. Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni

b) La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sopra citato. In

particolare, l'art. 6 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate. L'art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. L'art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c.. Più nel dettaglio l'art. 7 dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza». Ciò vuol dire che, ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto. Il d.P.R. n. 62/2013 prevede un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all'art. 14 rubricato "Contratti ed altri atti negoziali" che appare come una specificazione della previsione di carattere generale di cui all'art. 7 sopra citato. In particolare, il comma 2 dell'art. 14 dispone l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si "astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio". Sebbene la norma sembri configurare un'ipotesi di conflitto di interessi configurabile in via automatica, si ritiene opportuno che il dipendente comunichi la situazione di conflitto al dirigente/superiore gerarchico che decide sull'astensione in conformità a quanto previsto all'art. 7 del d.P.R. 62/2013.

NB: Si rammenta, peraltro, che uno specifico obbligo di informazione a carico del dipendente è previsto nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e assicurazione, per conto dell'amministrazione

La segnalazione del conflitto di interessi, con riguardo sia ai casi previsti all'art. 6-bis della l. 241 del 1990 sia a quelli disciplinati dal codice di comportamento, deve essere tempestiva e indirizzata al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Visto anche il riferimento alle gravi ragioni di convenienza che possono determinare il conflitto di interessi, è necessario che il dirigente/ superiore gerarchico verifichi in concreto se effettivamente l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione possano essere messi in pericolo. La relativa decisione in merito deve essere comunicata al dipendente.

Tale valutazione in capo al dirigente o al superiore gerarchico circa la sussistenza di un conflitto di interessi, appare necessaria anche nella fattispecie di cui all'art. 14, sebbene la norma sembri prevedere un'ipotesi di astensione automatica.

La disciplina è richiamata all'art. 6 bis della L.241/90, art 6 e 7 del DPR n. 62/13 modificato dal DPR n. 81/23 e all' art. 16 del Dlgs 36/2023.

Nel nuovo codice degli appalti è specificato che il conflitto di interessi può riguardare **qualsiasi soggetto**, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali e che, pertanto, può influenzarne il risultato. In linea con il [principio della fiducia](#) che caratterizza il nuovo codice e per garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, la minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere **provata** da chi invoca il conflitto di interesse sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

L'Autorità ha , inoltre, fornito alcune indicazioni operative di seguito elencate:

- Nei casi in cui il funzionario debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato (**Delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018**).
- In tema di imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale l' ANAC ha ritenuto che la situazione di conflitto di interessi tra il valutatore e il candidato presuppone una comunione di interessi economici di particolare intensità e che tale situazione si configura solo ove la collaborazione presenti i caratteri di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero e proprio sodalizio professionale. Di recente ha

approfondito il rapporto gerarchico – funzionale tra Presidente di commissione e candidato , arrivando ad escludere la sussistenza di una situazione di conflitto non supportata da una stabile comunanza di interessi di natura economica e di carattere professionale, (**Parere Anac 12 giugno 2024 n.2661**).

- Nell’ ambito delle procedure di gara per dichiarare l’ assenza di situazioni di conflitto di interessi , occorre verificare l’ assenza di rapporti di parentela entro il sesto grado (**Delibera ANAC 8 febbraio 2023 n. 63 .**

Riguardo poi al conferimento di incarichi a consulenti o collaboratori, la verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell’incarico di consulente risulta coerente con l’art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2026: controllo a campione su almeno 3 determine adottate dal Direttore nel II semestre al fine di verificare il rispetto della misura tramite verifica sugli atti. Adozione di nuova modulistica anche per il consulente nominato agganciato al quadro normativo vigente.

Anno 2027: conferma della misura e controllo a campione su almeno 5 determine adottate dal Direttore nel I e II semestre al fine di verificare il rispetto della misura tramite verifica sugli atti

Anno 2028: conferma della misura e controllo a campione su almeno 7 determine adottate dal Direttore nel I e II semestre al fine di verificare il rispetto della misura tramite verifica sugli atti

Misura Generale (M03) – Inconferibilità/ incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/13

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale (D.lgs. n. 39/13), intendendosi per “**inconferibilità**” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali o di vertice amministrativo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per “**incompatibilità**” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con Atto di segnalazione dell’ANAC n. 1 del 18 gennaio 2017, i destinatari del decreto sono “**coloro che ricoprono gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico**”, di cui all’art.1, co. 2 lett. l), del D.lgs. n. 39/2013, **allorquando sono investiti di deleghe gestionali dirette** e il riferimento è agli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili.

Con Delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che l’RPCT è tenuto ad aprire a seguito di segnalazione pervenuta di conferimenti illegittimi, nei confronti dell’organo che ha conferito l’incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello stesso tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede. Con delibera n. 464 approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, Anac ha inteso aggiornare i contenuti della precedente delibera n. 833 del 2016

Di recente, il decreto relativo alle cause di inconferibilità/ incompatibilità ha subito di verse modifiche ad opera:

- Della l. 12 aprile 2022 n. 35, che ha esteso l’ipotesi di inconferibilità per reati contro la pubblica amministrazione anche agli incarichi amministrativi di vertice negli enti privati in controllo pubblico;
- Legge 5 marzo 2024 n. 21 che ha riscritto l’art 4 del d.lgs. n. 39/13
- Legge 8 agosto 2025 n. 122 che ha ridotto a 2 le ipotesi di inconferibilità con l’abrogazione definitiva dell’art 7 del d.lgs. n. 39/13.
- Della L. 9 maggio 2025 n. 69 a cui si deve l’introduzione del comma 4 bis nell’ art 12 del d.lgs. n. 39/13.

Tutte queste novità sono state recepite dall’ Autorità **nell’ allegato 1) al PNA 2025 recante gli schemi esplicativi per una corretta applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/13**, a cui ha fatto seguito **la Delibera dell’11 marzo 2026 recante i moduli ad hoc per tipologia di ente**, che la società utilizzerà in via sperimentale a partire dall’ anno in corso.

Sul **piano giurisprudenziale**, la **principale novità** rispetto ai contenuti della precedente delibera è rappresentata dalla sentenza n. 126/2018 con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla natura giuridica del **potere di Anac** e dei suoi provvedimenti: se da un lato è stata esclusa la sussistenza in capo all’Autorità di un potere d’ordine, come riportato nella delibera n. 833/2016, dall’altro lato è stato chiarito che il provvedimento con cui Anac accerta una specifica fattispecie di inconferibilità/incompatibilità rappresenta un **provvedimento di accertamento costitutivo di effetti**

giuridici. Le parti coinvolte devono quindi adeguarsi a quanto statuito dall'Autorità, con la facoltà eventualmente di impugnare l'atto dinanzi al giudice amministrativo.

Sotto il **profilo relativo ai poteri dei Rpct**, il nuovo atto rispetto alla delibera del 2016 privilegia un approccio più schematico, in linea con lo **schema di Pna 2025**, allo scopo di migliorare la compliance e facilitare il ruolo degli stessi Responsabili anticorruzione all'interno degli enti. Sotto il profilo dei rapporti con i poteri di Anac, viene ricordato in particolare che l'Autorità detiene un potere di vigilanza sull'interezza del decreto n. 39, che si traduce, perciò, nella possibilità di valutare in generale ogni atto e fatto sullo stesso vertente, anche ove posti in essere dal Rpct nell'esercizio delle proprie competenze.

Ad **Anac** è assegnato dunque un potere di vigilare sulla corretta applicazione della disciplina su **poteri, azioni e attribuzioni del Rpct**, compreso il dovere di segnalare all'Autorità i casi di possibili violazioni della normativa: “Dunque, pur nelle ipotesi in cui il procedimento di contestazione di una fattispecie di divieto sia stato condotto internamente all'ente su impulso del **Rpct**, *residua sempre in capo all'Autorità - si legge nella delibera - un generale potere di verificare la congruità e la legittimità delle determinazioni dallo stesso assunte*”.

Per quanto attiene in particolare ai procedimenti per le sanzioni agli organi conferenti, la delibera specifica che - essendo il responsabile **Rpct** soggetto interno a un ente - **Anac** si riserva di verificare che gli sia garantita massima autonomia e indipendenza, e che non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi.

In linea con lo schema di PNA 2025, la delibera ricorda poi l'importanza dell'**attività di acquisizione e verifica sulle dichiarazioni** che devono essere rese da colui al quale l'incarico è conferito (all'atto della nomina sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e, annualmente, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità individuate).

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2026: adozione in via sperimentale della nuova modulistica e predisposizione di direttiva ad hoc per far conoscere le modifiche del decreto. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità con verifica dei carichi pendenti solo del Direttore Generale

Anno 2027: implementazione della misura con acquisizione della dichiarazione da parte dell'unico Quadro presente nella società

Anno 2028: Acquisizione e verifica della dichiarazione di incompatibilità rilasciata dal Direttore Generale.

Misura Generale (M04) – Il divieto di pantouflage

Il divieto di pantouflage o revolving doors è un istituto volto a prevenire il rischio che durante il periodo di servizio il dipendente possa, con accordi fraudolenti, preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, sfruttando a proprio fine la sua posizione e il suo potere all' interno di una pubblica amministrazione o ente assimilato. Al tempo stesso, la norma che disciplina questo divieto e cioè l' art 53 c. 16 ter del d.lgs. n. 165/'01 è volta a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento di compiti istituzionali, prospettando al dipendente opportunità di assunzione nel privato, una volta cessato il rapporto con la società o ente pubblico, qualunque sia la motivazione.

Nelle società pubbliche, il combinato disposto degli artt. 1, co. 2 e 21 del d.lgs. n. 39/2013 consente, quindi, di ritenere che, con specifico riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, sono sottoposti al divieto di pantouflage i seguenti soggetti:

- **i titolari degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 richiamati dall'art. 21** dello stesso decreto ovvero:

- **gli incarichi amministrativi di vertice**, di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

- **gli incarichi di amministratore, quali gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali** dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato;

La violazione del divieto di pantouflage, comunque accertato, comporterà:

- 1) la nullità dell'incarico conferito e/o del contratto concluso con il soggetto privato;
- 2) l'esclusione dalle procedure di affidamento;
- 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di appartenenza dell'ex dipendente per i successivi tre (3) anni;
- 4) l'obbligo di restituzione al soggetto privato che ha assunto in violazione del divieto, i compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Con le linee guida del 2024 n. 493 e il nuovo Regolamento di vigilanza n. 493 bis/2024, l'Autorità è entrata nuovamente nel merito per quanto riguarda l'applicazione della misura, i casi in cui non si applica il divieto, le conseguenze derivanti dalla sua violazione ed è per questo che la società ha intenzione di introdurre questa importante misura.

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2026: adozione di modulistica e predisposizione di una nota ad hoc per far conoscere la misura e la linea guida n. 493/24

Anno 2027: Adozione di direttiva

Anno 2028: avvio di un sistema di verifica delle dichiarazioni eventualmente acquisite.

Misura Generale (M05) – Il whistleblowing

Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito il “Decreto”), l’Italia ha finalmente recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con la delibera n. 478 del 26 novembre 2025, ANAC ha approvato le Linee Guida sul whistleblowing relative ai canali interni di segnalazione, fornendo indicazioni operative su come tali canali devono essere organizzati e gestiti, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e supportare concretamente i soggetti obbligati nell’attuazione del d.lgs. n. 24/2023. Con la delibera n. 479, approvata nella stessa seduta del 26 novembre 2025, l’Autorità ha inoltre aggiornato e integrato le Linee Guida sulle segnalazioni esterne, al fine di renderle coerenti con le nuove indicazioni sui canali interni e di superare alcune criticità emerse nella fase applicativa della normativa.

Cambiano anche le modalità per effettuare la segnalazione:

- **Digitale** tramite piattaforma e compilazione del modulo online
- **cartacea** con protocollazione riservata in doppia busta (*la prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante; la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” indirizzata al gestore della segnalazione*)
- **in forma orale**, alternativamente attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

In base all’art 4 c. 5 del d.lgs. n. 24/23, destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ing. Salvatore Demontis.

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2026: attivazione della piattaforma whistleblowingPA e definizione delle procedure di segnalazione con il coinvolgimento delle sigle sindacali, come richiesto dalla delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025. *Acquisizione e trattazione delle segnalazioni acquisite*

Anno 2027: Formazione sulle nuove linea guida nn. 478 e 479 del 26 novembre 2025. *Acquisizione e trattazione delle segnalazioni acquisite. Acquisizione e trattazione delle segnalazioni acquisite*

Anno 2028: Adozione di Regolamento

Misura Generale (M06) – Il patto di integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto.

Nonostante ad esempio il nuovo codice appalti non menzioni il patto di integrità, rimane una misura di prevenzione in base alla l. n. 190/12 ed è per questo che va in ogni caso attuata e il patto va allegato agli atti di gara e deve essere sottoscritto dai concorrenti e per l'aggiudicatario mantiene la sua validità per 3 anni.

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2026: Aggiornamento del patto di integrità alla legge spazza- corrotti

Anno 2027: verifica del rispetto della misura attraverso richiesta agli uffici del numero dei patti sottoscritti dagli aggiudicatari sul numero di procedure espletate nel I e II semestre

Anno 2028: conferma della misura

Misura Generale (M07) – Il RASA

Il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA – istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa. Inoltre, l'aggiornamento 2024 al PNA 2022 ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

L'individuazione del RASA è una **misura organizzativa obbligatoria di trasparenza** in funzione della prevenzione della corruzione, così come precisato.

Ogni stazione appaltante è tenuta, quindi, con apposito provvedimento contestuale, a nominare il soggetto responsabile (RASA) incaricato della verifica e compilazione e del successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe.

Nella società ASA Srl, il ruolo di RASA è ricoperto da _____ nominato con _____.

Azioni da intraprendere nel triennio

2026 – 2027- 2028: verifica periodica dei dati inseriti su AUSA da parte dell'RPCT

NB:

Le misure sopra descritte sono state riportate nella griglia denominata allegato 2) al presente PTPCT 2026- 2028.

10. MONITORAGGIO SULL' ATTUAZIONE E L' IDONEITA' DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In maniera innovativa rispetto al passato, l'RPCT svolgerà un controllo a campione sull'attuazione delle Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza al fine di consentire un miglioramento in corso di anno della qualità del sistema di prevenzione della corruzione.

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2026: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2026 con redazione di verbale da pubblicarsi in Società Trasparente sull'attuazione delle Misure anticorruzione

Anno 2027: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2027 con redazione di verbale da pubblicarsi in Società Trasparente sull'attuazione delle Misure anticorruzione

Anno 2028: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2028 con redazione di verbale da pubblicarsi in Società Trasparente sull'attuazione delle Misure anticorruzione.

11. SEZIONE TRASPARENZA

La "trasparenza amministrativa" disciplinata, in particolare, dal D.lgs. n. 3312013, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Sotto tale profilo, infatti, essa consente:

1. la conoscenza dall'esterno del responsabile di ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell'amministrazione e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati; (motivo per il quale, allegato al presente piano anticorruzione vi è l'**allegato 3) recante la griglia relativa agli obblighi di pubblicazione**);

2. la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e quindi la possibilità di verificare se ci sono "blocchi" anomali del procedimento stesso;

3. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

La misura in oggetto si sostanzia, in particolare, nella pubblicazione di una pluralità di dati e di informazioni (di cui al D.lgs. n. 3312013) relativi all'attività posta in essere dall'ente.

Considerata la ratio della misura ossia quella di garantire l'accesso alle informazioni dell'amministrazione finalizzata all'esercizio di un controllo sociale da parte della comunità di riferimento essa può ritenersi trasversale a tutta l'organizzazione.

Ruolo fondamentale al fine dell'attuazione di tale misura viene ricoperto dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed oggi anche della Trasparenza, il quale ha il compito di:

- Effettuare controlli sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
- Assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate
- segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

La trasparenza è stata poi oggetto di modifica, limitatamente alle gare, con le delibere gemelle n. 263 e 264 di recente modificata con la Delibera Anac n. 601/2023, che sono intervenute sulla digitalizzazione e trasparenza dei contratti pubblici : artt. 20,21, 23,24, 27, 28

Infine. la disciplina della trasparenza e in particolare quella relativa ad alcuni obblighi di pubblicazione è stata interessata da incisive modifiche di contenuto introdotte dall' ANAC nell'ambito dei compiti che le sono stati riconosciuti nell' art 48 del d.lgs. n. 33/13 e che impongono a tutte le pubbliche amministrazioni non solo una riflessione su cosa in effetti cambia in alcune sottosezioni in termini di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, ma soprattutto un urgente adeguamento. Di seguito sono richiamate le delibere:

- Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 di modifica della Delibera ANAC n. 495/24

- Delibera ANAC n. 497 del 3 dicembre 2025 di approvazione delle modifiche di alcuni nuovi schemi di pubblicazione, alcuni riferiti alle PP.AA, altri alle società e altri ancora alle strutture sanitarie.

La necessità dell'adeguamento ai nuovi standard di pubblicazione è confermata dall'Autorità nel PNA 2025 approvato con Delibera n. 19/26 che nella delibera n. 168 del 15 aprile relativa alle attestazioni sugli obblighi di pubblicazione rimessa all'OIV/ NIV.

12. ACCESSO CIVICO E REGISTRO DEGLI ACCESSI

L'art. art. 5 D.lgs. n. 33/2103 contiene la disciplina dell'accesso civico distinguendo:

a) l'accesso civico obbligatorio (o c.d. semplice) di cui all'art. 5, comma 1 in forza del quale:

- *“chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sulla propria sezione Società Trasparente”* (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L'accesso civico, quindi, e' circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. La richiesta di accesso civico obbligatorio non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata all' RPCT della Società'.

b) l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 in forza del quale:

- *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013”*.

Ai sensi dell'art. art. 5, comma 2 D.lgs. n. 33/2103, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis.

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, negli altri casi (c.d. accesso generalizzato), ASA Srl, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 5 bis summenzionato, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 33/2013 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine APT Servizi Srl, provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento la società, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati e le informazioni richiesti.

Nel caso particolare di accoglimento della richiesta di accesso (c.d. generalizzato ex art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013), nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento, l'esclusione e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti di cui all'art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013.

La società valuta caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nella norma citata.

Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società. Tra gli interessi privati particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali e la tutela dei dati personali".

Nel caso di diniego totale o parziale alla richiesta di accesso civico generalizzato o nel caso di mancata risposta il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito per motivi legati alla tutela dei dati personali, il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

A fronte delle decisioni assunte in prima e seconda istanza dalla società, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 104/2010.

L'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi (c.d. accesso documentale) di cui all'art. 22 della legge 241/1990. Quest'ultimo infatti è finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di *"un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"* (art. 22, comma 1, lett.b) della Legge n. 241/1990) e si esercita con la visione e l'estrazione di documenti amministrativi.

Sarà cura di ASA S.r.l. dotarsi di un Regolamento e relativa modulistica agganciata al GDPR n. 679/16 e attivare un registro degli accessi telematico entro e non oltre il 15 novembre 2026, oltre a fare la nomina del titolare del potere sostitutivo entro 2 mesi successivi alla approvazione del presente PTPCT 2026- 2028.

13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano, che consta del documento principale e dei tre allegati recanti la mappatura dei processi (all.n.1), le misure generali (all. n. 2), la griglia sugli obblighi di pubblicazione (all.n.3), entra in vigore il giorno dopo l'approvazione del CDA e si ha per conosciuto da parte dei dipendenti e di tutti coloro che con ASA Srl hanno rapporti a decorrere dal giorno dopo la pubblicazione in Società Trasparente, sottosezione altri contenuti/ corruzione.

Luogo e data

L' RPCT